



# **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_*

## SOMMARIO

### TITOLO I. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1. Principi generali e funzioni specifiche del Comune in ambito sociale
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Oggetto
- Art. 4. Prestazioni sociali e servizi

### TITOLO II. POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA

- Art. 5. Principi generali e funzioni specifiche del Comune in ambito sociale
- Art. 6. Minori e famiglie
- Art. 7. Politiche giovanili
- Art. 8. Tutela delle persone disabili e contrasto alla marginalità
- Art. 9. Rapporti con il volontariato
- Art. 10. Volontari in servizio civile, lavoratori socialmente utili, progetti di inserimento

### TITOLO III. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

- Art. 11. Accesso ai servizi
- Art. 12. Destinatari
- Art. 13. Criteri di ammissibilità
- Art. 14. Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

### TITOLO IV. ISEE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

- Art. 15. Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa.
- Art. 16. Compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino.
- Art. 17. Verifiche e controlli

### TITOLO V. INTRODUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA (F.F.)

- Art. 18. Obiettivi e finalità.
- Art. 19. Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia
- Art. 20. Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia
- Art. 21. Clausola valutativa
- Art. 22. Norma finanziaria

### TITOLO VI. SERVIZI

- Art. 23. Servizio Sociale Professionale
- Art. 24. Servizio di Segretariato Sociale
- Art. 25. Progetti individualizzati
- Art. 26. Prestazioni di sostegno economico
- Art. 27. Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali
- Art. 28. Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità
- Art. 29. Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo domiciliare
- Art. 30. Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie.

### TITOLO VII. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Art. 31. Risorse destinate alle prestazioni di sostegno economico
- Art. 32. Contributo ad integrazione del reddito familiare erogato in forma continuativa
- Art. 33. Contributi economici straordinari
- Art. 34. Contributi a progetto finalizzato
- Art. 35. Forme di erogazione
- Art. 36. Contributi erogati dal Comune, derivanti da altri Enti
- Art. 37. Obbligati
- Art. 38. Istruttoria
- Art. 39. Decadenza

### TITOLO VIII. CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE ALBERGHIERE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 40. Definizione
- Art. 41. Destinatari
- Art. 42. Richieste ed istruttorie
- Art. 43. Requisiti d'accesso
- Art. 44. Valutazione della condizione economica
- Art. 45. Casi d'urgenza

## TITOLO IX. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

- Art. 46. Definizioni
- Art. 47. Finalità e durata
- Art. 48. Destinatari
- Art. 49. Prestazioni
- Art. 50. Modalità di accesso ed attivazione del servizio
- Art. 51. Variazioni o cessazione del servizio
- Art. 52. Compartecipazione al costo del servizio

## TITOLO X. NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53. Deroghe e casi particolari
- Art. 54. Utilizzo dei dati personali
- Art. 55. Ricorsi
- Art. 56. Norme di rinvio
- Art. 57. Abrogazioni
- Art. 58. Entrata in vigore

## **TITOLO I. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1. Principi generali e funzioni specifiche del Comune in ambito sociale.**

1. Il presente Regolamento, ispirandosi ai principi enunciati negli artt. 2, 3, 38 della Carta Costituzionale, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea, delle leggi nazionali e regionali vigenti, comprese quelle in materia di programmazione socio-sanitaria e del Piano Socio-Sanitario Regionale, disciplina l'erogazione dei servizi sociali che il Comune fornisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della stessa legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza della provincia, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5 della stessa legge.

3. Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento per la concessione di servizi e prestazioni sociali a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e delle risorse pubbliche impiegate.

4. Il presente Regolamento è emanato altresì nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 in concorso ed in concerto con i Regolamenti comunali aventi ad oggetto analoga materia.

5. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali sono definiti uniformandosi ai principi di efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

### **Articolo 2. Finalità.**

1. Al fine di garantire ai cittadini il libero sviluppo della persona e la partecipazione ad una migliore qualità della vita comunitaria, il sistema socio assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà, della dignità e della riservatezza della persona, delle sue convinzioni politiche e religiose e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito della partecipazione e dell'autorganizzazione.

2. In tale ottica si inseriscono la prevenzione del disagio e la fornitura dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari, per un'esistenza dignitosa, al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, contrastare e/o contenere stati di indigenza e di esclusione sociale, con un concreto supporto alle difficoltà temporanee degli individui e delle famiglie, in una prospettiva di recupero della loro autonomia e di reintegrazione sociale.

3. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle condizioni individuali e familiari con stretta valenza di promozione dell'autonomia secondo le risorse personali, parentali e sociali di ognuno, al fine di evitare forme di dipendenza assistenziale.

4. I servizi offerti si inseriscono nell'articolato sistema integrato offerto da altri soggetti istituzionali e non istituzionali (servizi socio-sanitari, altri enti pubblici, privato sociale, volontariato) che, a vario titolo supportano i singoli ed i nuclei familiari, in un'ottica di rete e di sussidiarietà anche ai fini della loro qualificazione.

### **Articolo 3. Oggetto.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi "socio-assistenziali" erogati dal Comune, finalizzati alla prevenzione del disagio e miranti a:

- fornire i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari, per un'esistenza dignitosa, al fine di favorire comunque la permanenza dell'individuo nel proprio ambiente familiare e sociale;

- contrastare e/o contenere stati di indigenza e di esclusione sociale, determinati dall'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie, in una prospettiva di recupero e di reintegrazione sociale.
2. I destinatari le cui situazioni rientrano nelle condizioni di accesso di cui al presente Regolamento sono coinvolti in un percorso di aiuto sociale, volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, che si concretizza nell'adesione formale ad un "progetto individualizzato".

#### **Articolo 4. Prestazioni sociali e servizi.**

1. Le prestazioni sociali erogate dal Comune perseguono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e si articolano in:

- a) Servizio Sociale Professionale;
- b) Segretariato Sociale;
- c) Progetti individualizzati;
- d) Prestazioni di sostegno socio-economico mediante erogazione, anche in forma diretta, di beni o di servizi;
- e) Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e servizi di supporto alla domiciliarità (preparazione dei pasti, trasporti sociali, telesoccorso ecc.).

2. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici, anche promuovendo la partecipazione di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, nella progettazione e nella realizzazione concertata delle prestazioni.

3. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Elenco delle prestazioni socio-economiche straordinarie organizzate per tipologie di carattere generale:

- i. prestazioni di carattere socio-economiche finalizzate:*
  - alla tutela dei minori;
  - alla tutela degli anziani e degli adulti inabili;
  - a sostegno dell'indigenza;
  - all'integrazione del canone di locazione;
  - alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole;
- ii. servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione:*
  - sostegno educativo;
  - affido familiare;
  - sostegno socio-educativo assistenziale per disabili;
  - accesso al servizio di telesoccorso-telecontrollo domiciliare;
  - assistenza domiciliare in generale;
- iii. servizi residenziali e semi-residenziali:*
  - strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
  - strutture di accoglienza per adulti;
  - centro diurno per anziani ed adulti inabili;
  - strutture residenziali per anziani ed adulti inabili.

## **TITOLO II. POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA**

#### **Articolo 5. Principi generali e funzioni specifiche del Comune in ambito sociale.**

1. Compito del Comune è fornire ai cittadini tutti gli strumenti possibili sia per far fronte al disagio sia per supportare e sostenere le normali condizioni di vita economiche e sociali. La promozione del territorio ha come finalità quella di dare voce ai bisogni della comunità e attivare processi partecipativi di crescita e sviluppo che valorizzino e potenzino le risorse che la società civile possiede, per accrescere il benessere delle famiglie, inteso come consapevolezza dei propri bisogni e potenzialità, capacità di entrare in relazione con gli altri, essere propositivi e responsabili anche verso la comunità.

2. Il Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di

genere in tutte le espressioni della società.

3. Il Comune, al fine di sostenere il diritto di cittadinanza attiva e la partecipazione della collettività alle varie iniziative, si fa promotore dei soggetti attivi del territorio favorendo la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentali e promuovendo momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

#### **Articolo 6. Minori e famiglie.**

1. I servizi relativi alla tutela del minore sono previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia.

2. Il Comune si propone di favorire il benessere delle famiglie, assicurare la protezione e la tutela dei minori residenti e dimoranti, attraverso

- l'integrazione fra i servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolti diversi Enti e professionalità.
- prestazioni quali il sostegno educativo, l'affido familiare e le strutture semi-residenziali/residenziali previste dalle normative di riferimento europee, nazionali e regionali.

3. Le azioni professionali assicurate dagli operatori nell'ambito tematico si concretizzano anche nel supporto di natura preventiva, mirato ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze del nucleo familiare al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o devianza.

#### **Articolo 7. Politiche giovanili.**

1. Il Comune di Monastier di Treviso promuove iniziative rivolte ai giovani con l'obiettivo di offrire mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi affinché i giovani stessi non siano semplici fruitori di servizi, ma soggetti attivi con interessi, bisogni e valori, capaci di operare scelte, produrre cultura ed attivare energie positive nel contesto territoriale attraverso un lavoro integrato, partecipativo e di collaborazione con le diverse realtà del territorio.

2. Il lavoro di rete è caratterizzato dai seguenti elementi:

- atteggiamento costante di ascolto e accoglienza;
- accompagnamento nei processi di elaborazione delle domande, dei bisogni e delle risposte ad essi;
- supporto sul piano operativo.

3. Le aree di intervento delle politiche giovanili nel Comune di Monastier di Treviso riguardano:

- l'informazione, i servizi, l'aggregazione, le attività giovanili;
- il rapporto giovani-scuola;
- il rapporto giovani-centri per l'impiego-aziende, per l'incentivazione della microimprenditorialità e del lavoro in genere;
- l'attività dei centri di aggregazione e di ritrovo affinché possano essere frequentati, nel rispetto delle regole di civile convivenza, per offrire occasioni d'incontro, intrattenimento artistico e culturale.

4. La gestione delle attività rivolte ai giovani è affidata, di norma, a soggetti esterni qualificati.

#### **Articolo 8. Tutela delle persone disabili e contrasto alla marginalità.**

1. I servizi relativi alla tutela del disabile, nello specifico prevalentemente di sostegno socio-educativo assistenziale e inserimento in strutture semi-residenziali/residenziali, sono previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale a cui si rinvia, unitamente a convenzioni e deleghe socio-sanitarie approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dall'ULSS N. 2 Marca Trevigiana.

2. Compito dell'Amministrazione Comunale è favorire l'inclusione sociale delle persone in condizione di marginalità, consentendo loro di:

- acquisire le risorse necessarie a far fronte ai bisogni primari;
- essere in grado di esercitare liberamente i propri diritti;
- riappropriarsi di un ambiente di vita dignitoso e di adeguate relazioni famigliari, amicali e sociali;
- superare contingenti momenti di crisi anche attraverso la progettazione e l'attivazione di innovative politiche di contrasto alle nuove povertà.

3. L'Amministrazione Comunale si propone di attivare questa politica di inclusione attraverso l'avvio di progetti in collaborazione con altre agenzie presenti sul territorio.

### **Articolo 9. Rapporti con il volontariato.**

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi proposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni del Terzo Settore che operano nei servizi sociali.

### **Articolo 10. Volontari in servizio civile, lavoratori socialmente utili, progetti di inserimento.**

1. L'Amministrazione Comunale, per implementare e diversificare gli interventi, con particolare riguardo agli aspetti di socializzazione, culturali e ricreativi, può avvalersi di volontari in servizio civile, di lavoratori socialmente utili, nell'ambito di progetti di inserimento.

## **TITOLO III. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI**

### **Articolo 11. Accesso ai servizi.**

1. Al fine di garantire la più ampia fruibilità dei servizi rivolti ai singoli o ai nuclei familiari:
  - a) deve essere data adeguata informazione in merito alle tipologie dei servizi disponibili sul territorio, alle prestazioni sociali fornite, alle relative modalità d'accesso.
  - b) all'attivazione di un procedimento, deve essere data completa informazione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente regolamento specifica le modalità di attuazione delle prestazioni sociali di competenza dell'ente: l'ammissione, l'eventuale compartecipazione alla spesa o la relativa esenzione, il riferimento alla situazione economica dei singoli, dei nuclei familiari o gruppi, la redazione dei progetti individuali.

### **Articolo 12. Destinatari.**

1. Hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune di Monastier di Treviso i cittadini residenti nel Comune sia italiani che stranieri in regola con le norme di soggiorno vigenti, nonché i minori, indipendentemente dallo status, che si trovino in situazione di emergenza sociale.

### **Articolo 13. Criteri di ammissibilità.**

1. L'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali è determinata attraverso:
  - la verifica della natura del bisogno;
  - la verifica della situazione fisica, psicologica, relazionale ecc., secondo la definizione "area della salute" dell'O.M.S.;
  - la valutazione della situazione economica effettuata in base ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;
  - la verifica della condizione economica e sociale del nucleo familiare dell'interessato, anche in riferimento ai familiari non conviventi (articoli 433 e segg. del codice civile), secondo quanto stabilito per ogni singola prestazione o servizio;
  - la ricognizione delle risorse di rete;
  - la verifica della situazione abitativa;
  - la verifica della capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare e quindi la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
  - la valutazione di eventuali altri status o condizioni;
  - la valutazione dell'appropriatezza e dell'efficacia della prestazione rispetto agli obiettivi del progetto.

### **Articolo 14. Presa in carico e piano individualizzato di assistenza.**

1. La richiesta può avvenire direttamente dall'interessato e/o dai familiari e parenti, ovvero da proposta diretta del Servizio Sociale Professionale, da provvedimento dell'autorità giudiziaria, da segnalazione di altri servizi, che siano o non istituzionali.
2. La presa in carico si articola in fasi:
  - a) valutazione preliminare del Servizio Sociale Professionale, attraverso l'ascolto della domanda espressa e la definizione dei bisogni che vi sottendono.  
Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato;
  - la situazione familiare;
  - il contesto abitativo e sociale;
  - la situazione lavorativa;
  - la capacità economica del singolo e del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE, nonché su altri elementi economici identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del suddetto Servizio Sociale Professionale;
  - la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
  - la disponibilità di risorse di rete;
  - la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
  - la capacità di assumere decisioni;
  - la capacità di aderire al progetto concordato;
  - la presenza di figli minori o di soggetti deboli all'interno del nucleo familiare;
- b) predisposizione e sottoscrizione di un piano individualizzato di carattere socio-assistenziale condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che definisca:
- gli obiettivi del progetto;
  - le risorse attivate;
  - le azioni previste;
  - la durata;
  - la valutazione *in itinere* del raggiungimento degli obiettivi;
  - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali.
  - l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno/disagio;
- c) verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti del nucleo familiare, rapportata alla durata del progetto stesso;
- d) valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi individuati nell'ambito del suddetto piano.

3. La mancata adesione al piano individualizzato, oppure reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare sono motivi di esclusione o decadenza dei benefici.

#### **TITOLO IV. ISEE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.**

##### **Articolo 15. Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa.**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto, in tutto o in parte, a contribuire a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

a) dal D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" successivamente integrato con Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014 con il quale è stato approvato il modello tipo della DSU ai fini ISEE e delle altre informazioni necessarie alla redazione dell'I.S.E.E. pubblicato in G.U. il 17.11.2014, in vigore dal 01.01.2015, e le modifiche apportate all'I.S.E.E. dal D.L. 42/2016, D.D.Lgs. 147/2017, D.L. n. 4 del 28.01.2019, Legge 58/2019, Decreto Min.L.P.S. del 09.08.2019, D.D.L. n. 101 del 03.09.2019 e D.M. n. 347 del 04.10.2019, Decreto direttoriale n. 497 del 31.12.2019, successive modifiche ed integrazioni;

b) dalla normativa regionale in materia;

c) dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni e dei servizi erogati, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti ai soggetti deboli.



### **Articolo 16. Compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino.**

1. Le prestazioni sociali possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti.
2. Per coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, viene utilizzata l'Attestazione ISEE in corso di validità presente nella Banca-dati dell'INPS, strumento unico di valutazione della situazione economica.
3. Nella valutazione economica, oltre all'ISEE sono considerati quali parametri correttivi i redditi esenti IRPEF del nucleo familiare non rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
4. La Giunta Comunale definisce, per le prestazioni sociali agevolate e i servizi erogati, una quota di compartecipazione a carico dei richiedenti tenendo conto dell'ISEE e garantendo la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
5. Il Comune, previa adeguata istruttoria del Servizio Sociale, può prevedere una riduzione o un esonero della quota a carico dei cittadini per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale, e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

### **Articolo 17. Verifiche e controlli.**

1. Il Comune, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze o altri Enti preposti, controllerà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. La presentazione di false attestazioni e falsa documentazione comporta automaticamente, *ex lege*, la decadenza dalle prestazioni e dagli eventuali contributi e/o vantaggi economici già assegnati, oltre al recupero di quanto corrisposto in termini economici e/o di servizi e prestazioni, restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e richiamate dal D.P.R. n. 445/2000.

## **TITOLO V. INTRODUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA (F.F.)**

### **Articolo 18. Obiettivi e finalità.**

1. Con la Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 è istituito il Fattore Famiglia (F.F.) quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento erogate dal Comune di Monastier di Treviso.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per Fattore Famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e s.m.i., garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 19 e secondo i principi previsti dall'articolo 20.
3. I criteri, le tariffe e le modalità attuative del Fattore Famiglia sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 19. Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia**

1. Il Fattore Famiglia può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa.
2. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 18 comma 3 del presente Regolamento, indica l'applicazione del Fattore Famiglia ai servizi afferenti agli ambiti di cui al comma 1.

### **Articolo 20. Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia**

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia, deve essere tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidamento, secondo i seguenti principi:

<b>a) Numerosità e tipo dei componenti</b>	Primo componente	1.00
	Se single o monogenitore	+0.6
	Se monogenitore con figli minori	+0.4
	Se anche vedovo con figli minori	+0.2
	Coppia	2.00
	Numero figli da 0 a 5 anni	+0.70
	Numero figli da 6 a 13 anni	+0.60
	Numero figli da 14 a 18 anni	+0.50
	Numero figli da 19 a 26 anni studenti	+0.40
	Componenti aggiuntivi	+0.30
	Coppia giovane con Capo famiglia < 40 anni	+0.40
	N.GG (Numero Figli Gemelli fino a 10 anni)	$N.GG + (N.GG - 1) \times 0.3$
<b>b) Condizione Lavorativa</b>	Entrambi i genitori lavorano (maggiorazione per ogni coniuge)	+0.10
	Monogenitore lavoratore	+0.20
	Entrambi i genitori disoccupati (scala per ogni coniuge)	+0.20
	Monogenitore non lavoratore	+0.40
<b>c) Grado di Disabilità</b>	Presenza Disabile (Grado di Disabilità Media [M])	+0.50
	Presenza Disabile (Grado di Disabilità Grave [G])	+0.85
	Presenza Disabile (Grado di Disabilità Non Autosufficiente [NA])	+1.20
	Presenza Disabile Minorenne	+0.20
<b>d) Grave esclusione abitativa</b>	Senza tetto o senza casa	+0.60
	Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate	+0.30

2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento i componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Monastier di Treviso.

3. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Regolamento i nuclei familiari:

a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;

b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

### **Articolo 21. Clausola valutativa**

1. La Giunta Comunale esercita annualmente, con cadenza concomitante con la conclusione dell'anno scolastico, il controllo sull'attuazione del presente Regolamento e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.

2. A tal fine, il Servizio Organizzativo dell'Ente competente sui singoli ambiti di applicazione del Fattore Famiglia presenta annualmente alla Giunta Comunale una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;

b) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del presente Regolamento, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.

### **Articolo 22. Norma finanziaria**

1. Le tariffe del Fattore Famiglia sono definite nell'ambito delle risorse stanziare a bilancio alle missioni e programmi relativi ai servizi per i quali il Fattore Famiglia trova applicazione.

2. Al fine della determinazione delle tariffe, è necessario modificare le fasce ISEE e la relativa tariffa ridotta, approvate con appositi provvedimenti, introducendo un coefficiente che tiene conto del peso familiare, una soglia minima di esenzione sotto la quale è prevista solo la quota fissa di iscrizione al servizio, una soglia massima oltre la quale l'utente paga il valore massimo e tariffe intermedie personalizzate.

3. Delle tariffe elaborate dal sistema Fattore Famiglia in maniera personalizzata è data comunicazione ai richiedenti il servizio, prima dell'iscrizione.

4. La tariffa personalizzata viene calcolata sulla base di una funzione direttamente proporzionale tra la tariffa massima e minima fissata al variare dell'indicatore socio-economico familiare.
5. Il Comune di Monastier di Treviso garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore Fattore Famiglia.

## **TITOLO VI. SERVIZI**

### **Articolo 23. Servizio Sociale Professionale.**

1. Il Servizio Sociale Professionale è reso dall'Assistente Sociale del Comune, che agisce in piena autonomia tecnico-professionale, nel rispetto del Codice Deontologico, nei seguenti ambiti:

- a) promozione e attivazione di iniziative atte allo sviluppo della socializzazione e aggregazione;
- b) programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi al fine di rispondere in modo sistematico ai bisogni della popolazione, curandone la gestione, riscontrandone l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- c) partecipazione alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di ambito, così come previsto nella definizione dei Piani di Zona;
- d) presa in carico della persona, famiglia o altra composizione sociale richiedente prestazioni, operando una valutazione iniziale per la quale l'Assistente Sociale, quando lo ritiene necessario, può avvalersi della consulenza e partecipazione collaborativa di altre figure professionali presenti nell'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), nei servizi socio-sanitari specialistici e nelle strutture territoriali dell'ULSS2 Marca Trevigiana;
- e) predisposizione di progetti individuali finalizzati alla promozione dell'autonomia personale e/o familiare, concordati con gli interessati e volti a fornire tutti gli strumenti, a disposizione della rete dei servizi, ritenuti fondamentali per attività di supporto e contenimento del disagio.

2. L'accesso al servizio è garantito dall'Assistente Sociale ed è gratuito.

### **Articolo 24. Servizio di Segretariato Sociale.**

1. Il servizio risponde, per quanto di competenza istituzionale, all'esigenza di ogni cittadino ad essere informato in merito ai propri diritti, alle modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi socio-sanitari del territorio, alle risorse disponibili ai vari livelli (statale, regionale e comunale).

### **Articolo 25. Progetti individualizzati.**

1. Per progetto individualizzato si intende lo strumento attraverso il quale la persona, i familiari, e i soggetti preposti alla sua tutela giuridica, sanitaria e sociale, concordano, anche con servizi appartenenti ad altri Enti, obiettivi, azioni e strategie operative al fine di:

- superare situazioni di difficoltà o emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita;
- prevenire e/o contenere situazioni di disagio economico, sanitario e sociale.

2. Per il raggiungimento di tali finalità vengono attivate azioni tendenti a:

- fornire i mezzi necessari per l'accompagnamento e l'integrazione sociale;
- favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei familiari e degli altri soggetti garanti della tutela, in sinergia con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- favorire la pluralità dell'offerta al fine di garantire la fruizione di servizi e prestazioni diversificate, anche di carattere economico.

3. Il progetto individualizzato deve prevedere l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare e degli eventuali garanti della loro tutela.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale ai fini dell'erogazione di un servizio o di una prestazione sociale.

La presa in carico del beneficiario si struttura mediante l'ascolto articolato in più colloqui, in momenti e contesti diversi, prevedendo la collaborazione dei familiari, della rete sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, coinvolgendo tutti i soggetti disponibili ad attuare il progetto concordato.

4. Periodicamente deve essere svolta la verifica degli impegni assunti e del raggiungimento degli obiettivi.

Qualora le parti chiamate a concorrere al progetto non abbiano ottemperato, in tutto o in parte, agli impegni assunti, il Servizio Sociale Professionale, in considerazione degli eventi e delle motivazioni addotte dagli interessati, esprime un parere in merito alla modifica o alla conclusione del progetto e lo comunica al Responsabile di Servizio che decide in merito alla modifica o alla cessazione della prestazione.

#### **Articolo 26. Prestazioni di sostegno economico.**

1. Le prestazioni di sostegno economico hanno come fine la prevenzione del disagio e della marginalità sociale.

2. Esse possono essere costituite sia da erogazioni straordinarie di denaro e/o di beni materiali, che da esenzioni e/o agevolazioni di pagamento di determinati servizi, con l'obiettivo di accompagnare, per un breve periodo di tempo, i beneficiari verso l'autonomia personale, economica e sociale.

Tali azioni pertanto non si devono sostituire alle capacità individuali, ma devono avere la funzione di stimolo all'autonomia ed alla crescita personale.

Nell'ambito delle risorse disponibili, le prestazioni erogate devono soddisfare prevalentemente momentanei bisogni fondamentali indispensabili per un'esistenza libera e dignitosa nell'ambito del proprio contesto familiare e relazionale.

3. Sono esclusi dalle prestazioni di sostegno economico i soggetti che, pur in possesso di un reddito inferiore a quanto stabili alla "soglia di povertà"<sup>1</sup>, presentino una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'impiego e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per particolari impedimenti di forza maggiore;
- non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di aiuto concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- non presentino la documentazione richiesta a corredo della domanda di sostegno economico;
- siano proprietari di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio abitato dal nucleo familiare ed adeguato alle esigenze dello stesso), di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro, di depositi bancari, titoli di Stato ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario di importo che possa consentire il sostentamento dei beneficiari;
- abbiano effettuato una donazione dei propri beni a terzi; in tal caso il donatario è tenuto al mantenimento del donante ai sensi dell'articolo 437 del codice civile;
- abbiano parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, in grado di provvedere al sostegno economico;
- risulti un tenore di vita superiore alla situazione reddituale dichiarata.

4. Le prestazioni di sostegno economico non costituiscono un diritto acquisito, hanno carattere integrativo e non sostitutivo di un reddito personale e/o familiare.

5. La quantificazione dell'importo deve essere correlata alle altre risorse messe a disposizione dall'insieme di tutti i servizi che, anche se in forma indiretta, concorrono alla soluzione dei problemi posti, in un'ottica di rete e sussidiarietà.

6. Le prestazioni di sostegno economico possono comprendere:

- a) contributi ad integrazione del reddito, erogati anche eventualmente in forma continuativa;
- b) contributi economici straordinari;
- c) contributi finalizzati alla realizzazione di un progetto individualizzato di cui all'articolo 25;
- d) contributi in forma di acquisto di beni e/o prestazioni di servizi o pagamento di utenze domestiche;
- e) contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti.

7. L'erogazione delle prestazioni economiche viene effettuata compatibilmente con le risorse di bilancio.

#### **Articolo 27. Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali.**

1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, l'accoglimento permanente in strutture

---

<sup>1</sup> La soglia di povertà è un parametro normativo che cerca di stabilire il livello di reddito al di sotto del quale una famiglia od un individuo possano venire considerati poveri ([https://it.wikipedia.org/wiki/Soglia\\_di\\_povertà](https://it.wikipedia.org/wiki/Soglia_di_povertà)).

residenziali comunitarie, mediante l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

2. La valutazione sanitaria, cognitiva-funzionale e sociale, necessaria per la definizione del livello di non autosufficienza, avviene nell'ambito dell'U.V.M.D. così come previsto dal DGR n. 2961 del 28.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'inserimento dei minori in Comunità, Case Famiglia ed altre strutture sarà parimenti oggetto di valutazione, anche da parte dei servizi socio-sanitari specialistici, in conformità alle deleghe conferite all'U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Articolo 28. Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità.**

1. Per assistenza domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità si intende l'insieme delle prestazioni concernenti la cura della persona, della casa e del supporto delle reti informali primarie.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) ed i servizi di supporto alla domiciliarità hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli adulti disabili, dei minori in situazione di disagio sociale, delle persone comunque in stato di difficoltà, nel proprio nucleo familiare e nel normale contesto sociale e relazionale, assicurando loro servizi socio-sanitari ed assistenziali finalizzati a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, attraverso una serie di prestazioni coordinate ed in sinergia con le altre agenzie pubbliche e private presenti nel territorio.

3. I servizi di supporto alla domiciliarità di competenza istituzionale possono essere sinteticamente elencati nel seguente modo:

- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Servizio di fornitura di pasti a domicilio;
- Trasporto Sociale in strutture o per lo svolgimento delle normali azioni di vita quotidiana;
- Telesoccorso e Telecontrollo Domiciliare.

#### **Articolo 29. Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo domiciliare.**

1. Il Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo Domiciliare è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono prevalentemente sole e che presentano una condizione sanitaria a rischio, o che necessitano di garanzia di maggiore sicurezza.

2. Il Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo Domiciliare ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole o in coppia;
- permetterne la permanenza presso la propria abitazione, possibilmente senza rivolgersi a strutture residenziali.

3. La domanda di attivazione/disattivazione del Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo Domiciliare deve essere presentata ai servizi sociali del Comune di residenza, che provvederanno ad inoltrarla per competenza al gestore del servizio.

4. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo Domiciliare:

- a) anziani che vivono soli o in coppia, in condizioni di non autosufficienza parziale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi periodi della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

#### **Articolo 30. Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie.**

1. Il Servizio di Trasporto Sociale con finalità sanitarie erogato dal Comune di Monastier di Treviso, in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio, consiste nell'accompagnamento presso strutture sanitarie di persone che si trovino, anche temporaneamente, in situazione di difficoltà.

2. Il servizio in oggetto è finalizzato a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative e a centri diurni per anziani, minori, disabili o persone in situazione di difficoltà.

3. Il Servizio di Trasporto Sociale può essere effettuato sia in forma individuale sia in forma collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione.

4. Possono accedere al Servizio di Trasporto Sociale i cittadini residenti nel Comune di Monastier di Treviso:

- a) con difficoltà di deambulazione o non autosufficienti, che non possono essere accompagnate dai familiari o che necessitano di un mezzo attrezzato;

- b) con difficoltà a raggiungere presidi sanitari non serviti da mezzi pubblici.

## **TITOLO VII – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

### **Articolo 31. Risorse destinate alle prestazioni di sostegno economico.**

1. Le prestazioni di sostegno economico di seguito enunciate sono assicurate mediante apposito finanziamento nell'ambito del bilancio comunale ed erogati comunque in ragione della disponibilità finanziaria effettiva.

2. Il Comune, in osservanza alla normativa vigente in materia di trasparenza e tutela della riservatezza, provvede alla pubblicazione degli atti di concessione di qualsiasi contributo, erogazione, agevolazione, riconducibili alle prestazioni di cui al comma precedente.

### **Articolo 32. Contributo ad integrazione del reddito familiare erogato in forma continuativa.**

1. Possono richiedere un Contributo ad integrazione del reddito familiare erogato in forma continuativa residenti nel Comune di Monastier di Treviso singoli o appartenenti ad un nucleo familiare nel quale i componenti maggiorenni si trovino anche parzialmente nelle seguenti condizioni:

- invalidità civile di grado pari o superiore al 74% o stato di salute psico-fisico invalidante, documentato da certificazione medica rilasciata dagli organi competenti;
- mancanza di mezzi di sostentamento;
- assenza di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa di abitazione;
- assenza di persone giuridicamente tenute agli alimenti in grado di fornire supporto economico;
- mancanza di previsione a breve termine di una modifica significativa della situazione accertata.

2. I contributi di cui trattasi si configurano come transitori, in attesa che lo Stato o altri Enti obbligati a garantire un sostegno, eroghino la prestazione economica dovuta nell'ambito della competenza istituzionale, fintanto persista la situazione di difficoltà e comunque per un massimo di 12 mesi.

3. Il contributo, che può essere erogato mensilmente, viene corrisposto ai richiedenti il cui I.S.E.E., Ordinario o Corrente, sia inferiore ai limiti stabiliti dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale.

4. L'erogazione del contributo esclude ogni altra erogazione prevista dal presente Regolamento.

### **Articolo 33. Contributi economici straordinari.**

1. Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile con prestazioni di servizi e/o esenzioni totali o parziali, per far fronte a necessità temporanee di carattere eccezionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio.

2. I contributi straordinari verranno assegnati a nuclei familiari la cui Attestazione I.S.E.E. Ordinario o Corrente in corso di validità non sia essere superiore ai limiti stabiliti dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale e nei quali vi sia almeno 1 componente che si trovi, al momento della presentazione della richiesta, in una delle seguenti condizioni:

- perdita del posto di lavoro;
- mancato rinnovo del contratto di lavoro;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- riduzione degli orari di lavoro dipendente;
- impossibilità/difficoltà di ricollocamento nel mondo del lavoro.
- titolari di pensione minima e di reversibilità;
- nuclei già individuati e supportati dai Servizi Sociali, o beneficiari di servizi attivati dall'Amministrazione Comunale.

3. L'Assistente Sociale verifica la condizione socio-economica del nucleo familiare mediante uno o più colloqui ed eventualmente richiedendo documentazione integrativa. Inoltre concorre alla definizione di un progetto sociale, individuale o familiare, concordato con i beneficiari, utilizzando tutti gli strumenti del Servizio Sociale Professionale.

4. L'ammontare massimo del contributo è fissato dal predetto atto di indirizzo della Giunta Comunale.

### **Articolo 34. Contributi e Progetto Individualizzato.**

1. Per Contributo nell'ambito di un Progetto Individualizzato s'intende un provvedimento volto al sostegno economico, sociale e relazionale, propedeutico all'inclusione sociale, in favore di persone esposte al rischio di marginalità ed impossibilità, a causa di avversità temporanee, a provvedere al mantenimento proprio e/o della propria famiglia, particolarmente in presenza di figli minori, in quanto prive di sostentamento o in possesso di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Il suddetto progetto deve essere orientato alla promozione o al recupero dell'autonomia e dell'autosufficienza economica, attraverso azioni di accompagnamento e di indirizzo in sinergia con altri settori e servizi sia pubblici che privati, nell'intento di ottimizzare le risorse ed evitare la dipendenza dal circuito assistenziale.

3. Possono accedere al Contributo a Progetto Individualizzato i soggetti di cui all'articolo 13 del presente regolamento che non superino la soglia I.S.E.E Standard o Ordinario, o Corrente in corso di validità stabilita dalla Giunta Comunale.

4. L'individuazione delle condizioni di rischio di marginalità sociale, la metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi, l'entità del contributo, le modalità di erogazione dello stesso e la stesura del contratto sociale da sottoscrivere e condividere con i beneficiari, sono di competenza del Servizio Sociale Professionale.

Il contratto sociale deve prevedere:

- a) gli obiettivi raggiungibili nel breve periodo, favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti i componenti della famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa;
- b) l'assunzione dell'impegno da parte dei beneficiari, in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione del budget familiare ecc.), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, ricerca attiva del lavoro anche occasionale ecc.), sanitaria (es. accettazione di programmi proposti dai servizi specialistici), relazionale (instaurazione di reti di prossimità e di volontariato);
- c) la durata;
- d) i tempi delle verifiche;
- e) gli indicatori di risultato.

5. Il contributo può essere integrato e/o sostituito da prestazioni di servizi, e/o da esenzioni parziali o totali dal pagamento degli stessi.

6. Il contributo ha carattere temporaneo, definito dalla scadenza stabilita dal contratto sociale di cui al comma 4, con possibilità di rinnovo.

7. I soggetti ammessi al contributo hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e familiare (es. modifica della situazione reddituale, patrimoniale, familiare ecc.) che venisse a verificarsi nel corso della messa in atto del progetto.

8. Il contributo economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario, o di mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente.

### **Articolo 35. Forme di erogazione.**

1. Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici totalmente o parzialmente in forma di buoni e/o di beni, pagamento diretto di servizi e/o utenze in luogo di somme di denaro.

### **Articolo 36. Contributi erogati dal Comune derivanti da altri Enti.**

1. Per le prestazioni economiche le cui risorse provengono da altri Enti pubblici, privati o di altra natura, il Comune seguirà le fasi del procedimento in base a quanto definito dagli appositi bandi, convenzioni e regolamenti, ferma restando la facoltà di integrarli con risorse proprie.

### **Articolo 37. Obbligati.**

1. Il Servizio Sociale Professionale che prende in carico una persona, previo suo consenso, convocherà, ove possibile, gli obbligati civilmente alla prestazione degli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto individuale e nel sostegno economico a favore del richiedente.

### **Articolo 38. Istruttoria.**

1. Ogni richiesta di prestazione sociale viene valutata dal Servizio Sociale Professionale che

prende in carico la persona, al fine di concordare, in conformità alla propria valutazione, le azioni ritenute idonee attraverso:

- a) l'esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità e la valutazione dello stato di bisogno;
- b) la verifica della situazione sociale ed economica del richiedente e del nucleo familiare, ai sensi del presente regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio, sulla base della valutazione di cui al comma 1 che sarà conservata nella cartella sociale agli atti d'ufficio, adotta, di regola entro 60 giorni, il provvedimento idoneo all'attivazione delle misure di sostegno.

### **Articolo 39. Decadenza.**

1. I destinatari degli interventi di sostegno decadono dal beneficio qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita del richiedente;
- b) violazione degli impegni assunti con l'adesione al progetto sociale;
- c) modifica delle condizioni reddituali che hanno determinato il beneficio.

## **TITOLO VIII. CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE ALBERGHIERE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

### **Articolo 40. Definizione.**

1. Per contributo ad integrazione della retta alberghiera, ai sensi del comma 4, articolo 6 della legge 08.11.2000, n. 328, si intende una prestazione economica di natura socio-assistenziale finalizzata alla copertura parziale o totale del pagamento della retta in struttura residenziale, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

2. L'obiettivo del contributo ad integrazione retta è consentire l'accoglimento stabile in struttura residenziale, qualora si renda necessario, anche alle persone che non hanno la disponibilità economica di coprire la spesa autonomamente, fermo restando il principio generale di cui all'articolo 2740 del c.c. secondo cui il debitore risponde del debito con il suo patrimonio presente e futuro.

3. L'eventuale integrazione economica del Comune, avente carattere sussidiario, non può prescindere da un preliminare accertamento della reale e concreta disponibilità economica e patrimoniale del soggetto accolto stabilmente in struttura.

### **Articolo 41. Destinatari.**

1. Destinatari delle prestazioni di cui trattasi sono le persone non autosufficienti anziane o inabili individuate dal citato comma 4 dell'articolo 6 della legge 08.11.2000, n. 328.

### **Articolo 42. Richieste ed istruttorie.**

1. La richiesta di contributo ad integrazione della retta alberghiera deve essere presentata ai Servizi Sociali Comunali dai soggetti che ne hanno facoltà.

Le disposizioni regionali di cui al D.G.R. n. 2961 del 28.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni prevedono che, per la persona che si trovi nelle condizioni di emergenza sociale, anche solo temporanea, la richiesta di valutazione da parte dell'U.V.M.D. può essere promossa dai Servizi Sociali Comunali.

È di competenza degli stessi servizi, ove lo ritengano opportuno, presentare il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'articolo 406, comma 3, del codice civile. Tale nomina è finalizzata alla garanzia della copertura della spesa necessaria.

Le istanze di integrazione del pagamento della retta alberghiera devono contenere l'impegno formale a rimborsare al Comune eventuali somme anticipate, qualora il beneficiario acquisisca beni mobili e/o immobili anche in data successiva all'immissione in struttura.

2. Ai fini della determinazione del contributo, annualmente sarà effettuata una verifica delle condizioni economiche del beneficiario, richiedendo l'I.S.E.E. Socio-Sanitario Residenze.

3. I familiari che, su richiesta del beneficiario, acconsentono a sostenere una parte della retta alberghiera, possono fare richiesta di integrazione parziale della stessa per la parte rimanente.

4. La concessione del contributo è decisa con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il



contributo viene erogato direttamente alla struttura di accoglienza su presentazione di regolare fattura.

5. Il contributo è determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo totale della retta e la capacità di copertura da parte dell'assistito e dei suoi familiari, al netto della somma da riservare per le spese personali<sup>2</sup>.

6. Di norma non sono previste integrazioni o coperture del costo della retta alberghiera relativa all'accogliimento residenziale diurno, fatta salva la definizione di un'eventuale specifico progetto a garanzia della tutela psico-fisica del beneficiario.

#### **Articolo 43. Requisiti di accesso.**

1. L'accoglimento deve avvenire in strutture residenziali assistenziali accreditate per non autosufficienti ai sensi della Legge Regionale 16.08.2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", a seguito della valutazione effettuata dall'U.V.M.D. e della successiva emissione di "Impegnativa Residenziale Regionale".

2. I requisiti indispensabili per ottenere il contributo ad integrazione della retta alberghiera sono:

- a) residenza nel comune al momento dell'accoglimento in forma stabile nella struttura prescelta;
- b) emissione di impegnativa di residenzialità da parte dell'U.L.S.S. competente;
- c) assenza di patrimonio immobiliare o, in caso di presenza, impegno formale a valorizzare, secondo parametri di mercato, i beni immobili di proprietà;
- d) attestazione I.S.E.E. Socio Sanitario Residenze in corso di validità prodotta ai sensi della normativa vigente inferiore al limite stabilito dalla Giunta Comunale;
- e) dichiarazione attestante eventuali altri redditi non compresi nell'Attestazione I.S.E.E.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'articolo 496 del codice penale.

#### **Articolo 44. Valutazione della condizione economica.**

1. Trattandosi di prestazione agevolata erogata in ambito residenziale in modo continuativo, il calcolo dell'I.S.E.E. Socio-Sanitario Residenze del beneficiario costituisce condizione necessaria per accedere al contributo ad integrazione della retta alberghiera. In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, il predetto valore I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

2. Requisito economico per poter richiedere l'integrazione della retta è un valore I.S.E.E. Socio-Sanitario Residenze non superiore alla soglia fissata con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Al di sopra di tale soglia, il contributo sarà concesso unicamente previa verifica della reale capacità contributiva (consistenza reddituale, finanziaria e patrimoniale) in base al principio generale di cui all'articolo 2740 del codice civile.

A tal fine si considerano:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto della quota per le spese personali di cui all'articolo 37, comma 5;
- b) l'ammontare del patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi da attività finanziarie ecc.);
- c) i beni immobili mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario al pagamento della retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- d) i beni mobili ed immobili conferiti per atto di donazione dalla persona accolta a terze persone nei cinque anni precedenti la richiesta, fino a concorrenza del valore del bene, tenuto conto che il donatario è obbligato con precedenza su ogni altro familiare tenuto agli alimenti ai sensi degli articoli 437 e 438 del codice civile.

#### **Articolo 45. Casi d'urgenza.**

1. Nei casi d'urgenza per i quali non sono attivabili progetti alternativi, si provvederà all'inserimento della persona in struttura residenziale con compartecipazione del Comune al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione, con conseguente

---

<sup>2</sup> Per l'ammontare dell'importo lasciato nella disponibilità dell'interessato per le spese personali si rimanda a quanto disposto all'art. 6, comma 4, della Legge Regionale Veneto n. 30 del 18.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che tale importo non sia inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

obbligo di reintegrazione da parte del beneficiario di quanto calcolato a suo carico, al termine dell'istruttoria.

2. Nel caso in cui la presentazione dell'Attestazione I.S.E.E. Socio-Sanitario Residenze non sia possibile nei termini temporali dell'istanza, il Comune interverrà ugualmente, valutando comunque l'idoneità della richiesta, l'urgenza dell'inserimento e considerando quanto definito nei precedenti articoli.

## **TITOLO IX. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ**

### **Articolo 46. Definizioni.**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) ha lo scopo di favorire la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale degli anziani e delle persone con ridotta autonomia. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, limitando il ricorso all'istituzionalizzazione.

2. A tal fine è indispensabile che il beneficiario possa avvalersi, qualora necessario, di risorse anche esterne alla rete familiare, vicinale e sociale in genere, che utilizzino personale abilitato, operante sulla base di Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dai Servizi.

3. Esulano dai compiti del presente servizio le prestazioni sanitarie a domicilio che vengono realizzate dall'U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana mediante il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

### **Articolo 47. Finalità e durata.**

1. Il servizio si propone di:

- promuovere l'autonomia degli individui e dei nuclei familiari in momentanea difficoltà evitando, il più possibile, l'instaurarsi di una dipendenza socio-assistenziale;
- mantenere la persona nel suo ambiente contrastandone il progressivo deterioramento psico-fisico;
- rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita comunitaria e per mantenere rapporti sociali soddisfacenti;
- offrire un'alternativa all'inserimento in struttura comunitaria attraverso il recupero o il mantenimento del livello di autosufficienza psico-fisica e socio-economica della persona anziana e disabile;
- riconvertire, per quanto possibile, la spesa per gli inserimenti residenziali in risorse per prestazioni domiciliari.

2. L'erogazione del servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità. In caso di necessità può essere protratto nel tempo, fino ad assumere anche carattere continuativo e di stabilità.

### **Articolo 48. Destinatari.**

1. Il S.A.D. è rivolto alle persone che si trovano in condizioni psico-fisiche ed economiche precarie (anziani, disabili e portatori di handicap) con una rete primaria informale in difficoltà di tenuta nella gestione del disagio.

2. I destinatari possono essere:

- a) *Autosufficienti*: persone in grado di gestire autonomamente o con limitato ed episodico aiuto fornito dalla rete familiare e vicinale, la propria esistenza. Il servizio è erogato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti che si venissero a verificare, per i quali risulta necessario il supporto esterno alla predetta rete, reso da personale abilitato.
- b) *Parzialmente autosufficienti*: persone che sono in grado di gestire in modo parziale la propria esistenza ed abbisognano quindi di prestazioni, erogate in forma continuativa o temporanea, da un servizio esterno, a garanzia del soddisfacimento delle necessità primarie.
- c) *Non autosufficienti*: persone totalmente prive dell'autonomia perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, che necessitano di assistenza continua, ma che tuttavia possono essere gestite a domicilio dalla rete familiare, con il necessario supporto professionale esterno.
- d) *Nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione* in condizione di difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana della famiglia.

#### **Articolo 49. Prestazioni.**

1. Il S.A.D., sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale, eroga, di norma, le seguenti prestazioni di:
  - a) igiene e cura della persona, mobilitazione;
  - b) igiene ambientale ordinaria dell'abitazione;
  - c) preparazione e fornitura dei pasti;
  - d) sostegno personale e socializzazione;
  - e) accompagnamento per il disbrigo di pratiche amministrative e commissioni;
  - f) accompagnamento presso i servizi socio-sanitari del territorio, studi medici e supporto alle necessità conseguenti ad un'eventuale degenza ospedaliera o di altra natura, qualora si verifici inadeguatezza della rete familiare;
  - g) collaborazione ed integrazione con i servizi specialistici.

#### **Articolo 50. Modalità di accesso ed attivazione del servizio.**

1. Il servizio può essere attivato:
  - a) su richiesta dell'interessato, dei familiari o di chi ne abbia tutela a diverso titolo;
  - b) su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, del Medico di Medicina Generale, dei servizi socio-sanitari specialistici dell'U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana e di altri soggetti che vengano a conoscenza del bisogno o del disagio.

L'erogazione del servizio presuppone il consenso del beneficiario o del *care-giver*.

2. La domanda di ammissione al servizio deve essere inoltrata dal beneficiario o da altra persona che agisca nel suo interesse (parenti o affini entro il quarto grado, amministratore di sostegno, tutore ecc.).

All'istanza deve essere allegata ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria e alla determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio, ovvero l'Attestazione I.S.E.E. Standard o Ordinario e/o Socio Sanitario in corso di validità.

3. Il Servizio Sociale Professionale valuta la richiesta attraverso i seguenti parametri:
  - a) stato di salute psico-fisica della persona;
  - b) presenza di rete primaria informale o altro supporto;
  - c) presenza di più persone anziane, con disabilità o con problematiche di altro tipo, all'interno del nucleo familiare;
  - d) carenze igienico-ambientali;
  - e) presenza di minori in ambiente non consono ad un corretto sviluppo psico-fisico.

4. Sulla base dell'istruttoria condotta attraverso visite domiciliari e colloqui, oltre all'esame della documentazione prodotta, il Servizio Sociale Professionale esprime il parere sull'ammissibilità al servizio e redige il Progetto Assistenziale Individuale condiviso con il richiedente.

5. L'attivazione del S.A.D. verrà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, nella quale sarà indicata anche l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.

6. La competenza a disporre dei casi di attivazione del Servizio è del Responsabile di Servizio su proposta dell'Assistente Sociale. Lo stesso, in particolari situazioni di emergenza, può attivare il S.A.D. in deroga ai precedenti criteri sulla base di apposita relazione del Servizio Sociale Professionale.

#### **Articolo 51. Variazioni o cessazione del servizio.**

1. I mutamenti che possono intervenire nella situazione sociale, personale e/o familiare, in una fase successiva all'accesso al servizio, comportano necessariamente una ridefinizione del Progetto Assistenziale Individuale e conseguentemente delle prestazioni erogate, determinandone una modifica o la cessazione.

2. Le variazioni o la cessazione del servizio possono avvenire su richiesta del beneficiario, di un familiare o di chi ne abbia cura o tutela.

Analogamente può avvenire su determinazione del Responsabile del Servizio qualora il S.A.D. non risulti più rispondente alle mutate esigenze di chi ne beneficia.

#### **Articolo 52. Compartecipazione al costo del servizio.**

1. La percentuale di compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari è determinata appositamente dalla Giunta Comunale.

2. È garantito comunque il servizio nelle situazioni di emergenza per le quali non sia possibile per il beneficiario ottenere l'Attestazione I.S.E.E. Ordinario e Socio-Sanitario in tempo utile. In

questo caso l'Ente si assumerà l'onere dell'intero costo del servizio e provvederà a definire la quota di compartecipazione in una fase successiva, recuperando le relative somme anticipate.

3. A seguito della relazione del Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare disagio o per i beneficiari dell'Impegnativa di Cura Domiciliare" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile di Servizio può disporre la riduzione o l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione a carico dei beneficiari.

## **TITOLO X. NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 53. Deroghe e casi particolari.**

1. Qualora si rilevino situazioni di particolare gravità sociale, può essere definito un progetto anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il ricorso alla deroga è deciso dal Responsabile di Servizio con propria determinazione, subordinata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale.

3. Nel caso in cui la deroga di cui al precedente comma 1 si riferisca a beneficiari che si trovino in situazioni di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lett. a), l'adozione del provvedimento di sostegno dovrà essere preceduta dall'acquisizione di apposita dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito, sottoscritta dal beneficiario dell'intervento.

### **Articolo 54. Utilizzo dei dati personali.**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui i Servizi Sociali del Comune vengano a conoscenza, è trattata esclusivamente in ragione dello svolgimento dei compiti istituzionali ed in applicazione del presente regolamento.

2. È ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione e previo consenso degli interessati.

Resta salva naturalmente, l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e dai regolamenti comunali in materia.

### **Articolo 55. Ricorsi.**

1. In caso di mancata concessione della prestazione sociale o servizio richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

### **Articolo 56. Norme di rinvio.**

1. Eventuali nuovi servizi e/o prestazioni sociali la cui attivazione si rendesse necessaria successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ricadranno a pieno titolo nella disciplina in esso contenuta e negli eventuali provvedimenti attuativi conseguenti.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

3. Sono di competenza del Responsabile del Servizio l'approvazione di bandi tipo e relativi allegati nell'ambito delle materie che rientrano delle competenze dell'Area Demografica-Sociale.

### **Articolo 57. Abrogazioni.**

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari precedenti ed i provvedimenti comunali incompatibili.

### **Articolo 58. Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dall'articolo 83 dello Statuto comunale.

## Riferimenti normativi

- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 - Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2020, nonché delle relative istruzioni per la compilazione
- Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 - Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione
- Decreto ministeriale n. 101 del 9 agosto 2019 - Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS
- Legge 26 maggio 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. Così come modificata dal DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
- Consiglio di Stato, Sentenza 29 febbraio 2016, n. 838. Esclusione dall'ISEE dei trattamenti assistenziali e previdenziali per la disabilità.